



COMUNE DI MINERBE

Via Guglielmo Marconi, n° 41
37046-MINERBE (VR) Tel 0442633411 Fax 0442633436
c.f. p.IVA 00345850234
e-mail: municipio@comune.minerbe.vr.it
p.e.c. comune.minerbe@halleypec.it

AVVISO CONSULTAZIONE PUBBLICA, AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 2, DEL D.LGS. N. 175/2016, "TESTO UNICO IN MATERIA DI SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA"

Il Comune di Minerbe sta valutando l'opportunità di acquistare delle quote di partecipazione nella società "ESA-Com S.p.A.", per un importo massimo di € 2.000,00, propedeutica all'affidamento in house di alcuni servizi pubblici locali.

L'affidamento "*in house*" è uno strumento che consente di derogare alle regole europee di evidenza pubblica in presenza di importanti strumenti di controllo da parte dell'ente affidante sulla società di capitale a totale partecipazione pubblica.

L'affidamento diretto di servizi pubblici "*in house*" è consentito dai principi dell'ordinamento europeo e nazionale (D.Lgs. n.50/2016) e dalla giurisprudenza in presenza di particolari condizioni.

ESA-COM S.p.A – Società di Gestione di Servizi Ambientali, già affidataria *in house* da parte di numerosi Comuni ricadenti nell'Ambito Verona Sud svolge servizi rivolti agli enti partecipati, per soddisfare il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Pertanto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 175/2021, è avviata una procedura di consultazione pubblica, al fine di acquisire osservazioni, proposte e suggerimenti utili in relazione al citato procedimento di acquisizione.

Eventuali osservazioni e proposte dovranno pervenire entro e non oltre il 01/04/2022, in forma libera, all'indirizzo pec: comune.minerbe@halleypec.it

In allegato la proposta di deliberazione che verrà portata all'attenzione della prossima seduta utile del Consiglio Comunale ed i relativi allegati:

- relazione resa ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 175/2016
- statuto della Società ESA-Com S.p.A.
- regolamento per il controllo analogo da esercitarsi sulla società partecipata

Il presente avviso è pubblicato all'Albo pretorio *on line*, nella *home page* e nella sezione "Amministrazione trasparente – Enti controllati – Società Partecipate" del sito internet istituzionale dell'ente, unitamente alla proposta di deliberazione corredata di tutti gli allegati.

Il Sindaco
Dott. Andrea Girardi

SCHEMA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE

ACQUISIZIONE AZIONI SOCIETÀ ESA-COM S.P.A.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- i Comuni sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione,
- l'art. 112 del D.Lgs. 267/2000 recante "Servizi pubblici locali" prevede, al comma 1, che gli Enti Locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

Considerato che:

- il modello *in house providing* è una delle forme gestionali di affidamento del Servizio di Manutenzione del Verde Pubblico e altri servizi ambientali che i Comuni possono adottare, nel rispetto delle condizioni e dei principi principalmente definiti dall'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016 s.m.i. – Codice dei contratti pubblici e dall'art. 16 del Decreto Legislativo n. 175/2016 s.m.i. – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP);
- il Comune di Minerbe sta valutando la possibilità di svolgere il servizio di manutenzione del verde pubblico ed il servizio di lotta ai vettori attraverso la società ESA-COM S.p.A - con sede in Nogara (VR), Via Labriola n.1 - società a totale partecipazione pubblica già affidataria *in house* di Servizi ambientali per conto di diversi Comuni dell'Ambito del Bacino Verona Sud;
- ai fini dell'affidamento *in house* del servizio, il Comune intende procedere propedeuticamente all'acquisizione di una partecipazione nel capitale sociale di ESA-COM S.p.A per un numero di azioni risultante dal valore unitario che sarà comunicato dalla società stessa, nel limite finanziario massimo di € 2.000,0, che si ritiene economicamente congruo tenuto conto in particolare del numero e dell'entità dei soci di ESA-COM S.p.A, dei servizi espletati dalla Società, della dimensione del servizio da espletarsi sul territorio comunale, della garanzia dell'esercizio del controllo analogo sulla Società anche con una quota ultra-minoritaria;

Considerato che:

- in materia di Società a partecipazione pubblica deve darsi applicazione a quanto disposto dal DLgs. 175/2016 s.m.i (TUSP);
- in conformità di quanto disposto dall'art. 4 TUSP, con l'acquisizione della partecipazione societaria in ESA-COM S.p.A il Comune risponde al perseguimento delle proprie finalità istituzionali previste dallo Statuto, in quanto tramite la Società intende provvedere alla gestione sul proprio territorio del servizio di manutenzione delle aree verdi comunali, lotta ai vettori ed altri eventuali servizi strumentali previsti dallo statuto della società stessa;
- tramite ESA-COM S.p.A il Comune provvederà quindi alla gestione di un Servizio pubblico locale di rilevanza economica, che è ricompreso tra i servizi di interesse generale ex art. 2 c.1 lett. h) ed i) del DLgs. 175/2016: come tale l'attività svolta rientra tra le finalità consentite ai fini dell'acquisizione di partecipazioni societarie da parte della Pubblica amministrazione ex art. 4, c.2 TUSP;
- per le acquisizioni di partecipazioni in società già costituite vale quanto indicato dall'art. 8 TUSP, per cui è necessario che il Consiglio Comunale deliberi secondo le modalità di cui all'art. 7, c. 1 e 2 TUSP, che richiamano la necessità dell'adozione di una delibera analiticamente motivata, ex art. 5, c.1 TUSP come di seguito riportato:

“Ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il

perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa”;

- in proposito il Sindaco ha formulato apposita Relazione ex artt. 4 e 5 del DLgs. 175/2016, costituente la motivazione analitica per l’acquisto da parte del Comune di una partecipazione societaria in ESA-COM S.p.A (**Allegato A**), che si ritiene meritevole di approvazione e che si richiama a parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in particolare va considerato che la Società, nei comuni già serviti, sta maturato un’esperienza importante nella gestione di alcuni servizi strumentali agli Enti soci fondamentali per l’igiene e la salute della popolazione (disinfestazione dalla zanzara) e per il decoro e l’ordine degli spazi pubblici (manutenzione del verde e taglio dei cigli stradali) a condizioni economicamente più vantaggiose rispetto a quelle ottenibili sul libero mercato. La società dispone poi di tutti i mezzi tecnici, operativi e organizzativi per svolgere tali servizi strumentali, ed eventualmente anche per sviluppare un successivo ragionamento per svolgerne di ulteriori in conformità a quanto previsto dallo statuto della stessa;

Dato atto che ESA-COM S.p.A è stata riconosciuta come società *in house providing* in considerazione dei suoi requisiti, in quanto:

- è totalmente partecipata da soggetti pubblici, dato che è partecipata da 22 Comuni (che detengono complessivamente un pacchetto azionario del 13,60 %) e da una società a partecipazione pubblica, CAMVO S.p.A., che detiene un pacchetto azionario del 46,40 %, mentre il rimanente pacchetto è rappresentato da azioni proprie;
- il controllo analogo è esercitato in forma congiunta dai Soci secondo le previsioni statutarie (art. 12-bis e 34-bis) e attraverso il Regolamento per l’attuazione del Controllo analogo congiunto;
- effettua oltre l’80% del proprio fatturato nello svolgimento di compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci, direttamente o per il tramite di società a capitale interamente pubblico, ai sensi e con le modalità previste dalla legge, come rilevabile dai dati di bilancio della società stessa;

Visti:

- Il DLgs. n. 50/2016 e s.m.i;
- il DLgs. n. 175/2016 e s.m.i;
- L’art. 34 del D.L. n. 179/2012 e s.m.i.
- Le Linee Guida ANAC n. 7/2017
- lo Statuto di ESA-COM S.p.A (**Allegato B**) e il Regolamento per il controllo analogo congiunto sulla società, già sottoscritto dagli Enti Pubblici partecipanti e al quale il Comune deve aderire (**Allegato C**);

Dato atto che:

- l’intervento finanziario risulta compatibile con i Trattati europei e con la disciplina europea sugli aiuti di Stato alle imprese, ex art. 5, c. 2 DLgs.175/2016;
- lo schema di atto deliberativo con i relativi Allegati sono stati sottoposti a previa consultazione pubblica ex art. 5, c.2 ultimo periodo del DLgs.175/2016, nella forma di pubblicazione sul sito istituzionale sia nella home page che nella sezione dell’Amministrazione Trasparente– Enti controllati – Società partecipate;
- la società ESA-COM S.p.A è conforme alle prescrizioni di cui al DLgs. 175/2016 (TUSP), poiché:
 - nell’ultimo triennio ha conseguito un fatturato medio superiore al milione di euro;
 - non risulta priva di dipendenti, né ha un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - gestisce un servizio di interesse generale;
 - non ha prodotto un risultato negativo per nessuno dei cinque esercizi precedenti;
 - non necessita di azioni per il contenimento dei costi di funzionamento, in quanto già opera e persegue in ogni momento l’equilibrio di gestione.
- ai sensi di quanto disposto dall’art. 192 del DLgs. 50/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 7, emanate in attuazione del DLgs. 18 Aprile 2016, n. 50, “Linee Guida per l’iscrizione nell’Elenco delle

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house, previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016" si provvederà a svolgere la procedura di iscrizione all'Elenco, tenendo presente che, ex art. 5.3 delle Linee Guida, sotto il profilo temporale la domanda di iscrizione consente già alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori sotto la propria responsabilità, di effettuare affidamenti diretti dei contratti all'ente strumentale;

- l'art. 13, comma 25 bis, del D.L. 23.12.2013 n. 145, convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della L. 21.02.2014, n. 9 prevede che "gli Enti Locali sono tenuti ad inviare le Relazioni di cui all'art. 34, commi 20 e 21, del Decreto Legge 8.10.2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17.12.2012 n. 221, all'Osservatorio per i servizi pubblici locali, istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente e comunque senza maggiori oneri per la finanza pubblica, che provvederà a pubblicare nel proprio portale telematico contenente dati concernenti l'applicazione della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica sul territorio";
- il presente atto dovrà essere inoltrato a fini conoscitivi alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, nonché all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 175/2016;

Ritenuto per tutte le ragioni esposte, e in considerazione di tutti gli atti chiamati a far parte integrante della presente delibera, di procedere all'acquisizione di una partecipazione in ESA-COM S.p.A, ritenendo la stessa azione necessaria per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità, rilevati i positivi aspetti economico finanziari e tecnico operativi dello svolgimento del servizio in capo alla Società;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei conti

Visti i pareri

Tutto quanto sopra espresso e richiamato,

DELIBERA

1. di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di aderire al capitale della società ESA-COM S.p.A, con sede in Nogara, via Labriola, n.1, (VR), autorizzando l'acquisto di una quota delle azioni nel numero risultante dal valore unitario che sarà comunicato dalla società stessa, nel limite finanziario massimo di € 2.000,00;
1. di dare atto che l'acquisto di cui al punto precedente è finalizzato all'affidamento *in house* del servizio di manutenzione del verde, lotta ai vettori ed eventuali altri servizi strumentali da parte del Comune di Minerbe previa stipula di apposite convenzioni i cui schemi dovranno essere approvati preventivamente con atto consiliare;
2. di approvare la Relazione ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. 175/2016, costituente la motivazione analitica per l'acquisto da parte del Comune di una partecipazione societaria in ESA-COM S.p.A (**Allegato A**);
3. di approvare lo Statuto della società ESA-COM S.p.A (**Allegato B**) dando atto che il medesimo risulta conforme ai requisiti previsti dall'ordinamento comunitario e nazionale in materia di affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica *in house*;
4. di approvare il Regolamento per il controllo analogo in forma congiunta sulla società già sottoscritto dagli Enti pubblici partecipanti ad ESA-COM S.p.A (**Allegato C**);

5. di demandare al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria l'assunzione dell'impegno di spesa necessario all'acquisizione;
6. di autorizzare il Sindaco, o suo delegato, a sottoscrivere il rogito notarile o a compiere tutte le attività negoziali necessarie per dare attuazione alla deliberazione, e per consentirne il perfezionamento, prestando consenso a che vengano apportate le eventuali modifiche, di natura non sostanziale, necessarie su indicazione del notaio o di altri uffici pubblici, per ragioni di natura normativa, amministrativa o fiscale;
7. di demandare all'Area Economico Finanziaria l'invio del presente atto alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti e all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.Lgs n. 175/2016 e all'Osservatorio sui Servizi Pubblici, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 25 bis, del D.L. 23.12.2013 n. 145 s.m.i.;
8. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune – sezione “Amministrazione Trasparente– Enti controllati – Società Partecipate”.

RELAZIONE EX ARTT. 4 E 5 DLgs. 175/2016

MOTIVAZIONE ANALITICA

**PER L'ACQUISTO DA PARTE DEL COMUNE DI MINERBE
DI UNA PARTECIPAZIONE SOCIETARIA IN ESA-COM S.p.A**

Premesse

Il Comune di Minerbe intende acquisire una partecipazione societaria in ESA-COM S.p.A – società di gestione di Servizi ambientali, già affidataria *in house* da parte di numerosi Comuni ricadenti nell'Ambito Verona Sud.

L'operazione di acquisizione di quote del capitale della Società è in particolare disciplinata da quanto disposto dall'art. 8 del DLgs. 19 Agosto 2016, n. 175 ed è finalizzata all'affidamento della gestione dei Servizi ambientali da parte del Comune ad ESA-COM – S.p.A.

La presente Relazione risponde all'esigenza di definire le finalità dell'operazione e di assolvere agli oneri di motivazione analitica previsti dagli artt. 4 e 5 del DLgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica" (TUSP).

Finalità perseguite ex art. 4, commi 1 e 2 D.Lgs. 175/2016

- Con l'acquisizione della partecipazione societaria in ESA-COM S.p.A il Comune risponde al perseguimento delle proprie **finalità istituzionali** previste dallo Statuto, in quanto tramite la Società intende provvedere alla gestione sul proprio territorio del Servizio di Manutenzione delle aree verdi comunali e del trattamento zanzare.
- Tramite la Società il Comune provvederà quindi alla gestione di un Servizio pubblico locale di rilevanza economica, che è ricompreso tra i servizi di interesse generale ex art. 2 c.1 lett. h) ed i) del D.Lgs. 175/2016: come tale, l'attività svolta rientra tra le **finalità consentite** ai fini dell'acquisizione di partecipazioni societarie da parte della Pubblica amministrazione ex art. 4, c.2 TUSP.

Requisiti ex art. 5 D.Lgs. 175/2016

- Per quanto riguarda i requisiti richiesti dall'art. 5 D.Lgs. 175/2016 va rilevato che l'affidamento diretto del servizio di Manutenzione delle aree verdi pubbliche e lotta alla zanzara ad ESA-COM S.p.A è vantaggioso sotto il profilo della **convenienza economica** in quanto congrua rispetto all'andamento dei costi di mercato.

- Sotto il profilo della **sostenibilità finanziaria** si dà atto che il costo della partecipazione, di importo non superiore ad € 2.000,00 è interamente coperto con mezzi propri di bilancio dell'Ente.
- Per quanto riguarda la scelta della **gestione diretta** (anziché esternalizzata), va considerato che nel caso di specie l'affidamento *in house* del servizio di manutenzione del verde pubblico a servizi ambientali risulta essere anche il modello gestionale adottato dalla maggior parte dei comuni gestiti dalla società che ha maturato, pertanto, una competenza professionale all'avanguardia nell'ambito dei servizi ambientali.

Inoltre attraverso la gestione diretta si può attuare il pregnante controllo pubblico che caratterizza l'affidamento diretto *in house*.

Il controllo analogo è infatti stato concepito come un controllo di particolare incisività ed effettività, per cui il suo esercizio porta inevitabilmente ad una speciale costruzione degli equilibri di potere nell'ambito societario: di fatto la società *in house* è stata sempre concepita come una *longa manus* della pubblica amministrazione, per cui il potere decisionale viene a collocarsi in modo sostanziale in capo ai soci pubblici, chiamati ad esercitare un controllo più pregnante ed incisivo del mero controllo societario di natura civilistica.

Queste caratteristiche fanno sì che la scelta della gestione diretta tramite una società *in house providing* - dotata di struttura imprenditoriale - sia ottimale per l'assolvimento delle finalità di tutela dell'interesse pubblico proprie del servizio ambientale.

Nello specifico, la **Società ESA-COM S.p.A** è stata riconosciuta come società *in house providing* in considerazione dei suoi requisiti, in quanto:

- è totalmente partecipata da soggetti pubblici, dato che è partecipata da 22 Comuni (che detengono complessivamente un pacchetto azionario del 13,60% e da una società a partecipazione pubblica, CAMVO S.p.A. (46,40%), il rimanente pacchetto è rappresentato da azioni proprie (40 %);
- il controllo analogo è esercitato in forma congiunta dai Soci secondo le previsioni statutarie (art. 12-bis e 34-bis) e attraverso il Regolamento per l'attuazione del Controllo analogo congiunto;
- effettua oltre l'80% del proprio fatturato nello svolgimento di compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci, direttamente o per il tramite di società a capitale interamente pubblico, ai sensi e con le modalità previste dalla legge, come rilevabile dai dati di bilancio.

ESA-COM S.p.A risulta inoltre avere adempiuto agli obblighi di adeguamento statutario previsti per le società *in house providing* a seguito della riforma di cui al D.Lgs. 175/2016.

- In ordine alla compatibilità con i principi di **efficienza, efficacia ed economicità** dell'azione amministrativa, si evidenzia la convenienza generale dell'approccio

in house in termini di rapporto tra risorse e risultati, tra obiettivi e risultati ed ai fini del razionale utilizzo delle risorse proporzionato agli obiettivi prefissati.

Questi effetti emergono anche dalla situazione economico-finanziaria, patrimoniale e dalla struttura operativa che ESA-COM S.p.A garantisce per la gestione del servizio come di seguito indicata:

Risultati degli ultimi esercizi

Anni	Volume d'affari	Utile d'esercizio	Patrimonio Netto
2020	14.430.655	74.782	1.797.294
2019	11.313.644	68.038	2.922.513
2018	11.249.044	376.157	2.854.475
2017	9.905.949	76.600	2.478.316
2016	9.667.357	300.367	2.401.716
2015	9.579.966	221.810	2.101.052
2014	9.594.679	194.340	1.879.241
2013	10.040.051	572.562	1.684.902
2012	9.443.565	279.550	1.112.340
2011	9.057.892	293.425	832.790
2010	8.429.570	168.493	539.365
2009	8.277.169	234.292	370.871
2008	5.820.955	29.005	136.580

Mezzi a disposizione per la gestione del servizio sul territorio comunale

Elenco delle attrezzature per la lotta ai vettori:

- a) Marca e modello: VECTOMATIC + QUAD POLARIS 570 / PIAGGIO SCOOTER 125
Q.ta :2
Caratteristiche: Attrezzatura montata su quad stradale per interventi preventivi larvicidi su caditoie e bocche di lupo
- b) Marca e modello: ATOMIZZATORE SPRAY TEAM ELITTE 21 -300
Q.ta :1
Caratteristiche: Attrezzatura montata su PICK UP per interventi adulticidi su aree verdi
- c) Marca e modello: ATOMIZZATORE Spalleggiato STIHL SR 450
Q.ta :1
Caratteristiche: Attrezzatura per larvicida fossati

Elenco delle attrezzature per manutenzione del verde:

- a) Marca e modello: ISEKI SF450
Q.ta :2
Potenza: 55 CV
Modalità di taglio: Raccolta e trincia
Caratteristiche: Macchina per taglio a raccolta indicata per ampie metrature e condizioni di lavoro gravose
- b) Marca e modello: GIANNI FERRARI TURBO FIFTY

- Q.ta :1
Potenza: 50 CV
Modalità di taglio: Raccolta e trincia
Caratteristiche: Macchina per taglio a raccolta indicata per ampie metrature e condizioni di lavoro gravose. Il cambio del piatto consente di eseguire lavori con trinciatura dell'erba con rilascio in sito.
- c) Marca e modello: GIANNI FERRARI TURBO 4
Q.ta :1
Potenza: 44 CV
Modalità di taglio: Raccolta e trincia
Caratteristiche: Macchina per taglio a raccolta indicata per ampie metrature e condizioni di lavoro gravose. Il cambio del piatto consente di eseguire lavori con trinciatura dell'erba con rilascio in sito
- d) Marca e modello: GIANNI FERRARI TURBO 1
Q.ta :1
Potenza: 26 CV
Modalità di taglio: Raccolta
Caratteristiche: Macchina per taglio erba a raccolta indicata per piccole e medie metrature e condizioni di lavoro non gravose
- e) Marca e modello: GIANNI FERRARI TURBO Z
Q.ta :1
Potenza: 40 CV
Modalità di taglio: Trincia
Caratteristiche: Macchina per taglio erba indicata per ampie metrature con trinciatura di erba e rilascio in sito
- f) Marca e modello: GRILLO CLIMBER 10 AWD 27
Q.ta :1
Potenza: 27CV
Modalità di taglio: Taglio a lama rotante
Caratteristiche: Macchina per taglio erba indicata per medio-piccole metrature con trinciatura di erba e rilascio in sito
- g) Marca e modello: GRILLO FD 450
Q.ta :1
Potenza: 27CV
Modalità di taglio: Taglio a raccolta
Caratteristiche: Macchina per taglio erba indicata per piccole metrature con raccolta dello sfalciato.
- h) Marca e modello: SPIDER ILD02
Q.ta :1
Potenza: 24CV
Modalità di taglio: Taglio a lame rotanti
Caratteristiche: Macchina per taglio erba indicata per piccole – medie metrature su aree di forte pendenza. Macchina dotata di controllo remoto e radio comando per utilizzo a distanza.
- i) Marca e modello: GIANNI FERRARI TURBO LOADER
Q.ta :1
Potenza: 44CV
Modalità di taglio: Multifunzione

- Caratteristiche: Macchina multifunzione dotata di braccio per sfalcio cigli stradali per piste ciclabili e strade di ridotta carreggiata. Dotazione di attrezzatura per potatura siepi fino ad altezza 5 metri.
- j) Marca e modello: RASAERBA EMACK ALLUMINIUM ALLROAD
 Q.ta :2
 Potenza: 5CV
 Modalità di taglio: Lama Rotante
 Caratteristiche: Rasaerba per piccole metrature e aiuole
- k) Marca e modello: RASAERBA JOHN DEERE
 Q.ta :1
 Potenza: 5CV
 Modalità di taglio: Lama Rotante
 Caratteristiche: Rasaerba per piccole metrature e aiuole
- l) Marca e modello: DECESPUGLIATORI
 Q.ta : 6
 Potenza:
 Modalità di taglio: Testina rotante con filo
 Caratteristiche: lavori di finitura
- m) Marca e modello: ENERGREEN ILSF 1500
 Q.ta : 1
 Potenza: 140 CV
 Modalità di taglio: Testata trinciante
 Caratteristiche: Macchina operatrice per sfalcio cigli stradali e banchine arginali o fossati
- n) Marca e modello: Motosega stihl MS 193
 Q.ta : 3
 Potenza: -
 Modalità di taglio: catena
 Caratteristiche: motosega da potatura
- o) Marca e modello: Motosega Stihl MS 261
 Q.ta : 1
 Potenza: -
 Modalità di taglio: catena
 Caratteristiche: motosega da potatura e abbattimento
- p) Marca e modello: Motosega Stihl MS 261
 Q.ta : 1
 Potenza: -
 Modalità di taglio: catena
 Caratteristiche: motosega da potatura e abbattimento
- q) Marca e modello: Motosega Husquarvna T525
 Q.ta : 1
 Potenza: -
 Modalità di taglio: catena
 Caratteristiche: motosega da potatura
- r) Marca e modello: Motosega Zehoah
 Q.ta : 1
 Potenza: -
 Modalità di taglio: catena
 Caratteristiche: motosega da potatura
- s) Marca e modello: tagliasiepe HONDA

- Q.ta : 1
Potenza: -
Modalità di taglio: bara Falciante
Caratteristiche: taglia siepe a stelo lungo
- t) Marca e modello: taglia siepe maruyama
Q.ta : 1
Potenza: -
Modalità di taglio: bara Falciante
Caratteristiche: taglia siepe a stelo corto
- u) Marca e modello: Trattore Kubota con Trincia Laterale
Q.ta : 1
Potenza: -76 CV
Modalità di taglio : Testata Trinciante
Caratteristiche: Macchina operatrice per sfalcio cigli stradali e banchine arginali o fossati ed aree Verdi di zone Industriali e lotti incolti
- v) Marca e modello: GRILLO SF 450
Q.ta :1
Potenza: 50 CV
Modalità di taglio : Trincia a raccolta
Caratteristiche: Macchina per taglio erba indicata per ampie metrature e condizioni di lavoro gravose. Il piatto a doppia funzione consente la Raccolta dello sfalciato -trinciato
- Si dichiara inoltre che l'intervento finanziario risulta **compatibile con i Trattati europei e con la disciplina europea sugli aiuti di Stato alle imprese.**

IL SINDACO

Dott. Andrea Girardi

*Documento firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate*

ALLEGATO A) ALL'ATTO DI REP. N. 89160/25001

STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI

"ESA-Com. S.p.A."

Articolo 1

Denominazione e natura giuridica

La società è denominata:

"ESA-Com. S.p.A.":

essa opera in conformità al modello gestionale in house, come disciplinato dall'ordinamento comunitario ed interno vigente.

La Società:

- a) è a capitale interamente pubblico, ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente;
- b) è soggetta all'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei soci nelle forme previste e richiamate dal presente Statuto.
- c) effettua oltre l'80% (ottanta per cento) del proprio fatturato nello svolgimento di compiti a essa affidati dagli enti pubblici soci, direttamente o per il tramite di società a capitale interamente pubblico, ai sensi e con le modalità previste dalla legge; la produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato - che può essere rivolta anche a finalità diverse - è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

Articolo 2

Sede

La società ha sede in Nogara (VR).

Articolo 3

Oggetto

- 1) La società ha la finalità di gestire servizi pubblici locali con la modalità in house ed ha per oggetto l'organizzazione, la gestione e l'esecuzione in proprio o a mezzo di terzi di servizi in materia ambientale.
- 2) La società potrà, quindi:
 - a) gestire i servizi per la raccolta e l'autotrasporto di cose per conto di terzi, lo smaltimento dei rifiuti urbani, compresi: lo spazzamento; la pulizia e il diserbo di strade ed aree pubbliche, anche adibite a verde; la loro eventuale manutenzione; la rimozione di neve; realizzare i relativi impianti ed opere;
 - b) gestire i servizi per la raccolta e l'autotrasporto di cose per conto di terzi, lo stoccaggio, il trattamento, lo smaltimento di rifiuti ingombranti, speciali anche pericolosi, compreso il movimento terra, il servizio di riciclaggio degli inerti, realizzare bonifiche ambientali nonché realizzare i relativi impianti ed opere;
 - c) erogare i servizi concernenti l'igiene e la salubrità urbana, compresa la disinfestazione, la derattizzazione, i trattamenti antiparassitari e i trattamenti anti polvere di

aree e strade pubbliche;

d) provvedere alla progettazione, attuazione, costruzione, gestione, manutenzione e rinnovo di isole ecologiche, punti ecologici e piattaforme ecologiche presso cui indirizzare i vari produttori di rifiuti per lo stoccaggio dei rifiuti stessi ed il successivo loro riutilizzo per produzione di energia od eventuale smaltimento in altre forme;

e) provvedere al calcolo della tariffa prevista dalle normative vigenti, alla sua riscossione previa emissione delle relative fatture, provvedendo alla stesura del piano finanziario annuale di riferimento per la tariffa stessa.

3) La società potrà, altresì:

a) provvedere, anche in collaborazione con altri soggetti, imprese od istituti di ricerca, a studi, ricerche, iniziative al fine di promuovere e migliorare le conoscenze e le tecnologie dei settori, ivi compresa la formazione professionale.

4) La società potrà porre in essere ed esercitare qualsiasi attività o servizio, anche di commercializzazione e di studio, connesso, ausiliario, strumentale, accessorio o complementare rispetto alle attività di cui sopra, nessuno escluso.

5) La società potrà realizzare e gestire le attività di cui sopra direttamente, in concessione, in appalto, o in qualsiasi altra forma esclusivamente all'interno del territorio Italiano.

6) La società potrà, inoltre, promuovere la costituzione o assumere sia direttamente che indirettamente interessenze, quote o partecipazioni in altre imprese, società, consorzi ed enti in genere aventi oggetto analogo, affine o comunque connesso al proprio, sia italiane che estere.

7) Le società controllate non possono, in ogni caso, creare a loro volta organismi societari, senza il previo consenso della presente società.

8) La società potrà anche assumere ed affidare lavori, appalti e servizi, gestire beni, complessi di beni e di strutture di terzi.

9) La società potrà altresì compiere tutte le operazioni di carattere tecnico, commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziario, inclusa la prestazione e/o l'ottenimento di garanzie reali e personali ritenute necessarie ed utili per l'esercizio dell'oggetto sociale ed il raggiungimento degli scopi sociali.

10) La società non potrà in alcun caso svolgere attività riservate alle banche od ad altri intermediari autorizzati ai sensi delle leggi vigenti in materia bancaria, creditizia e finanziaria.

11) Le attività di cui agli artt. 106 e 113 del D.Lgs. 1^{settembre} 1993 n. 385, integrato dal D.M. 6 luglio 1994 non saranno esercitate a contatto con il pubblico nè in via prevalente.

12) la società potrà svolgere servizi strumentali, agli enti

pubblici partecipanti, ex art.4 c.2 lett. d) D. Lgs. 175/2016

quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) servizi cimiteriali;
- b) servizi manutenzione strade comunali;
- c) progettazione, realizzazione e gestione canile comunale;
- d) realizzazione e gestione di sistemi di videosorveglianza.

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Articolo 5

Domicilio

Il domicilio dei soci, degli amministratori e dei sindaci per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali.

Articolo 6

Capitale e azioni

1) Il capitale sociale è di EURO 104.000 (centoquattromila euro) ed è diviso in numero 104.000 (centoquattromila) azioni del valore nominale di EURO 1 (uno) ciascuna.

2) Possono essere soci e titolari di azioni soltanto enti pubblici o società a capitale interamente pubblico, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente.

3) Le azioni sono rappresentate da titoli azionari.

La partecipazione di ciascun socio è rappresentata da azioni. In sede di aumento di capitale mediante nuovi conferimenti, ai conferenti possono essere assegnate azioni in numero non proporzionale al valore dei conferimenti stessi, purché non superiore allo stesso, secondo deliberazione dell'assemblea straordinaria.

Articolo 7

Trasferimento delle azioni

Le azioni della società sono trasferibili esclusivamente tra soggetti pubblici, secondo la normativa vigente.

Articolo 8

Strumenti finanziari

La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

I titolari degli strumenti finanziari hanno diritto di nominare un componente indipendente del consiglio di amministrazione, mediante delibera della loro assemblea speciale.

Articolo 9

Obbligazioni

L'emissione di obbligazioni ordinarie è deliberata dall'organo amministrativo mentre l'emissione di obbligazioni convertibili è deliberata dall'assemblea straordinaria.

L'assemblea straordinaria, potrà attribuire all'organo amministrativo la facoltà di emettere in una o più volte obbli-

gazioni convertibili sino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione, esclusa comunque la facoltà di escludere o limitare il diritto di opzione spettante ai soci o ai possessori di altre obbligazioni convertibili.

Si applicano tutte le altre disposizioni della Sezione VII capo V del Libro V codice civile.

I titolari di obbligazioni debbono scegliere un rappresentante comune. All'assemblea degli obbligazionisti si applicano in quanto compatibili le norme previste dal presente Statuto per le assemblee separate.

Articolo 10

Patrimoni destinati

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447-bis e ss.c.c..

La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea straordinaria dei soci.

Articolo 11

Finanziamenti

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 12

Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la modifica dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) il trasferimento della sede sociale all'estero;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;
- f) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
- g) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente statuto.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà altresì ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c..

Compete il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
- b) l'introduzione, la modifica o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

I soci hanno altresì diritto di recedere in tutti i casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Per quanto riguarda termini e modalità del recesso valgono le

disposizioni previste dall'art. 2437 bis del Codice Civile.

Il socio receduto ha diritto alla liquidazione del valore delle azioni. Il valore delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile. Gli amministratori fanno riferimento al valore risultante dalla situazione patrimoniale della società, riferita ad un periodo anteriore di non oltre tre mesi dalla data della deliberazione che legittima il recesso, la quale tenga conto della consistenza patrimoniale e delle prospettive reddituali della società, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. In caso di contestazione, il valore di liquidazione è determinato entro tre mesi dall'esercizio del diritto di recesso attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società.

Articolo 12 - bis

Assoggettamento della società al controllo analogo congiunto

I soci esercitano su ESA-COM S.p.A. il controllo analogo congiunto, ovvero esercitano congiuntamente un controllo analogo a quello da essi esercitato sui propri servizi, in conformità a quanto disposto dagli artt. 2, c. 1 lett. d) e 16 del T.U. sulle Società a partecipazione pubblica di cui al Decreto Legislativo 175/1016 e 5, c. 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

L'esercizio del controllo analogo avviene mediante l'attribuzione agli Organi Societari delle competenze indicate nel presente Statuto ed inoltre con le forme e le modalità disciplinate da apposito atto di diritto pubblico ex art. 30 DLgs. 267/2000, approvato e sottoscritto dai soci nelle forme di "Regolamento di attuazione del Controllo analogo".

I Soci esercitano congiuntamente il controllo analogo sulla società anche per il tramite di un Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto, composto dai legali rappresentanti di ciascun socio o loro delegati, che opera secondo quanto disposto dal citato "Regolamento di attuazione del Controllo Analogo", come previsto dal successivo art. 34-bis.

Articolo 13

Competenze dell'assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- 1) l'approvazione del bilancio e della relazione programmatica contenente gli indirizzi e gli obiettivi della gestione;
- 2) la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile;
- 3) la determinazione del compenso degli amministratori e dei

sindaci;

4) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

5) La concessione di pareri relativi alla contrazione di mutui, la stipulazione di locazioni finanziarie e la prestazione di garanzie superiori ad EURO 500.000 (cinquecentomila euro).

Articolo 14

Competenze dell'assemblea straordinaria

Sono di competenza dell'assemblea straordinaria:

1) le modifiche dello statuto, salvo per le operazioni delegate all'organo amministrativo ai sensi del presente statuto;

2) la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

3) l'emissione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 7 del presente statuto;

4) l'emissione di prestiti obbligazionari convertibili di cui all'articolo 8 del presente statuto;

5) la costituzione di patrimoni destinati di cui all'articolo 9 del presente statuto;

6) le altre materie ad essa attribuite dalla legge e dal presente statuto;

7) La deliberazione di fusione nei casi in cui agli art. 2505, 2505 bis., 2505 ter.;

8) l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili;

9) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale.

L'attribuzione all'organo amministrativo di delibere che per legge spettano all'assemblea non fa venire meno la competenza principale dell'assemblea, che mantiene il potere di deliberare in materia.

Articolo 15

Convocazione dell'assemblea

L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dal Comune in cui è posta la sede sociale purché nel territorio dello Stato. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, oppure mediante provvedimento del tribunale su richiesta di tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale.

L'avviso di convocazione deve indicare:

- il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;

- la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;

- le materie all'ordine del giorno;

- le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge;
- se sia ammesso il voto per corrispondenza ed in questo caso:
-- le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;
-- l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale la stessa deve pervenire al destinatario;
-- la o le deliberazioni proposte per esteso.

L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con lettera raccomandata A.R., o a mezzo posta elettronica certificata, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

Articolo 16

Voto per corrispondenza

Ogni azionista o altro avente diritto può esercitare il proprio voto per corrispondenza nei casi in cui sia previsto dall'avviso di convocazione secondo le seguenti modalità operative.

La scheda di voto è predisposta dalla società in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio delle operazioni di scrutinio e contiene l'indicazione della società, degli estremi delle deliberazioni assembleari, delle generalità del titolare del diritto di voto con la specificazione delle azioni o degli strumenti finanziari posseduti, delle proposte di deliberazione, appositi spazi per la manifestazione del voto su ciascuna delle proposte, la data e la sottoscrizione.

La società rilascia, direttamente o tramite i soggetti indicati sull'avviso di convocazione dell'assemblea, la scheda di voto agli aventi diritto che ne facciano richiesta.

La società rilascia contestualmente a detta scheda anche la scheda per l'esercizio del voto nell'ipotesi di modifica o integrazione delle proposte di deliberazioni finali sottoposte all'assemblea da colui che ha manifestato il voto e non lo ha revocato come di seguito precisato.

Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate.

Ai fini dell'esercizio del voto per corrispondenza e della determinazione dei quorum costitutivi, ove previsti, vengono computate solamente le schede e le attestazioni pervenute alla società entro le due ore precedenti l'assemblea.

Il voto espresso per corrispondenza resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per gli eventuali rinvii e le successive convocazioni della stessa assemblea.

Il presidente o, in mancanza dello stesso, un componente dell'organo di controllo, custodisce sino al momento dell'inizio dei lavori assembleari le schede pervenute.

Le schede pervenute oltre i termini previsti, quelle prive di sottoscrizione e quelle non corredate dalle attestazioni ri-

chieste, si ritengono come non pervenute e, pertanto, non sono computate ai fini della costituzione dell'assemblea, né ai fini della votazione.

La mancata espressione del voto s'intende come astensione sulle relative proposte.

L'Assemblea non può modificare o integrare le proposte a lei sottoposte; in tali casi, le deliberazioni relative a tali modifiche o integrazioni non sono valide.

Articolo 17

Assemblee di seconda e ulteriore convocazione

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda e ulteriore convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda o ulteriore convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione. L'avviso di convocazione può indicare al massimo una data ulteriore per le assemblee successive alla seconda.

L'assemblea di ulteriore convocazione non può tenersi il medesimo giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

Articolo 18

Assemblea totalitaria

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 19

Determinazione dei quorum per la costituzione e le deliberazioni dell'assemblea dei soci

L'assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale. L'assemblea ordinaria in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia la parte di capitale sociale rappresentata.

L'assemblea ordinaria, in prima, seconda e in ogni ulteriore convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

Tuttavia non si intende approvata la delibera che rinuncia o che transige sull'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, se consta il voto contrario di almeno un quinto del capitale sociale.

L'assemblea straordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita e delibera con il voto favorevole di più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita con l'intervento

di tanti soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Tuttavia è comunque richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le delibere inerenti:

- 1) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- 2) la trasformazione della società;
- 3) lo scioglimento anticipato;
- 4) la proroga della durata;
- 5) la revoca dello stato di liquidazione;
- 6) l'emissione di azioni privilegiate.

Nel computo del quorum costitutivo non si considera il capitale sociale rappresentato da azioni prive del diritto di voto. Si considerano presenti tutti i soci che al momento della verifica del quorum costitutivo siano identificati dal presidente ed esibiscano almeno una azione. Le azioni proprie e le azioni possedute dalle società controllate sono computate ai fini del calcolo del quorum costitutivo e del quorum deliberativo, ma non possono esercitare il diritto di voto.

Articolo 20

Legittimazione a partecipare alle assemblee ed a votare

Possono intervenire all'assemblea i soci che alla data dell'assemblea stessa risultino regolarmente titolari di azioni aventi diritto di voto, ovvero di strumenti finanziari aventi diritto di voto nell'assemblea stessa. Non è invece necessario il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione, né degli strumenti finanziari e relativa certificazione. Ai sensi dell'articolo 2370, terzo comma c.c., gli amministratori in seguito alla consegna o al deposito sono tenuti ad iscrivere nei libri sociali coloro che non risultino essere in essi iscritti.

I soci che non possono esercitare il diritto di voto hanno comunque il diritto di essere convocati.

Articolo 21

Rappresentanza del socio in assemblea: le deleghe

I soci possono partecipare alle assemblee anche mediante delegati. Essi devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali. La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La delega non può essere rilasciata alle persone indicate nell'art. 2372 c.c..

Articolo 22

Presidente e segretario dell'assemblea. Verbalizzazione

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in mancanza, dal-

la persona designata dagli intervenuti.

L'assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci. Non occorre l'assistenza del segretario nel caso in cui il verbale sia redatto da un Notaio.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'assemblea;
- b) l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato);
- c) le modalità e i risultati delle votazioni;
- d) l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato;
- e) su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Articolo 23

Procedimento assembleare: svolgimento dei lavori

L'assemblea deve svolgersi con modalità tali che tutti coloro che hanno il diritto di parteciparvi possano rendersi conto in tempo reale degli eventi, formare liberamente il proprio convincimento ed esprimere liberamente e tempestivamente il proprio voto. Le modalità di svolgimento dell'assemblea non possono contrastare con le esigenze di una corretta e completa verbalizzazione dei lavori.

L'Assemblea potrà essere regolarmente tenuta anche mediante sistemi di videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di parità di trattamento dei soci. In particolare è necessario che:

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere tenuta la riunione nel luogo in cui sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante;
- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- ciascuno degli intervenuti possa sempre seguire e partecipare alla discussione, e alla votazione simultanea sugli ar-

gomenti all'ordine del giorno, nonché ricevere, visionare e trasmettere documenti.

Articolo 24

Assemblee speciali

Se esistono più categorie di azioni o strumenti finanziari muniti del diritto di voto, ciascun titolare ha diritto di partecipare nella assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente statuto in materia di assemblea e di soci, con riferimento al procedimento assembleare, si applicano anche alle assemblee speciali e alle assemblee degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto.

L'assemblea speciale:

- a) nomina e revoca il rappresentante comune ed il proprio presidente, che può avere anche la funzione di rappresentante comune nei confronti della società;
- b) approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti a categorie speciali, degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti finanziari muniti del diritto di voto;
- c) delibera sulla proposta di concordato preventivo e di amministrazione controllata;
- d) delibera sulla creazione di un fondo comune per la tutela degli interessi comuni degli obbligazionisti, degli azionisti appartenenti a categorie speciali e dei titolari di strumenti finanziari muniti di diritti di voto e ne approva il rendiconto;
- e) delibera sulle controversie con la società e sulle relative transazioni e rinunce;
- f) delibera sulle altre materie di interesse comune.

La convocazione della assemblea speciale avviene su iniziativa del suo presidente, dell'organo amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tante persone che siano rappresentative di un ventesimo dei voti esprimibili nell'assemblea stessa.

La procedura della assemblea speciale è disciplinata dalle norme contenute nel presente statuto con riferimento alla assemblea della società.

La società, ove sia titolare di azioni o di obbligazioni, non può partecipare alla assemblea speciale. Amministratori e sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto alla assemblea speciale. Al rappresentante comune, se eletto, si applicano gli articoli 2417 e 2418 c.c..

La forma e le maggioranze delle assemblee speciali sono quelle delle assemblee straordinarie.

Articolo 25

Competenza e poteri dell'organo amministrativo

Nel rispetto delle previsioni statutarie, la gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'og-

getto sociale, in esecuzione della relazione programmatica degli indirizzi e degli obiettivi deliberata dall'assemblea unitamente alla approvazione del bilancio, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dal presente articolo.

E' invece necessario il Preventivo parere favorevole dell'Assemblea ordinaria dei Soci, per la contrazione dei mutui, nonchè per tutte le operazioni di cui all'articolo 13 comma 5).

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) L'istituzione o soppressione di sedi secondarie;
- b) L'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società;
- c) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- d) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;
- e) la riduzione del capitale qualora risulti perduto oltre un terzo del capitale stesso.

Articolo 26

Divieto di concorrenza

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'articolo 2390 c.c..

Articolo 27

Composizione e nomina dell'organo amministrativo

La società è amministrata da un Amministratore Unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre o cinque membri. Spetta all'assemblea ordinaria, con delibera motivata con riguardo a specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa e tenendo conto delle esigenze di contenimento dei costi, stabilire che la società sia amministrata dal Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purchè la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva assemblea.

Qualora venga meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori mancanti. Gli amministratori così nominati decadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 28

Presidente del consiglio di amministrazione

Il presidente del consiglio di amministrazione è nominato dalla Assemblea.

La carica di vicepresidente è attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi membri.

Articolo 29

Organi delegati

Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al presidente ove preventivamente autorizzata dall'assemblea.

Nel rispetto e nei limiti di quanto indicato al precedente comma, possono essere nominati direttori generali e procuratori, determinandone i poteri ai sensi di legge.

Articolo 30

Delibere del consiglio di amministrazione

Il consiglio si raduna nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente, dal collegio sindacale o anche dalla maggioranza dei consiglieri in carica.

La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno un giorno.

Le modalità di convocazione non devono rendere intollerabilmente onerosa la partecipazione alle riunioni, sia per i consiglieri, che per i sindaci.

Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.

I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza deliberativa.

Il consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche mediante mezzi di telecomunicazione, purchè sussistano le garanzie previste per l'assemblea dei soci dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito qualora, anche in assenza di formale convocazione, siano presenti tutti i consiglieri in carica e tutti i membri del collegio sindacale.

Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ov-

vero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Articolo 31

Rappresentanza sociale

La rappresentanza della società spetta all'amministratore unico o al presidente del consiglio di amministrazione. Spetta altresì ai consiglieri muniti di delega del consiglio.

Articolo 32

Remunerazione degli amministratori

Ai membri del consiglio di amministrazione spettano il rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio ed un compenso determinati dall'assemblea all'atto della nomina, secondo le disposizioni di legge vigenti.

La remunerazione degli amministratori investiti della carica di presidente, amministratore o consigliere delegato è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, nel rispetto dei limiti massimi determinati dall'assemblea, secondo le disposizioni di legge vigenti. E' fatto divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, così come è fatto divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.

Articolo 33

Collegio sindacale

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile, fino a quando ciò sia consentito dalla legge.

L'assemblea elegge il collegio sindacale, costituito da tre sindaci effettivi e due supplenti, ne nomina il presidente e ne determina la durata dell'incarico e compenso.

I sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'articolo 2397 e 2399 c.c. e in conformità all'articolo che segue, i requisiti di cui all'art. 2409-bis ultimo comma c.c..

Il collegio sindacale opera ed ha i poteri e gli obblighi previsti dagli art. 2397 e seguenti c.c..

Le riunioni possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, nel rispetto delle modalità previste per l'assemblea dei soci dal presente statuto.

Articolo 34

Revisione legale dei conti e controllo di gestione

1) Salva diversa disposizione di legge, la revisione legale dei conti viene affidata ad un revisore legale dei conti o ad una società di revisione legale dei conti iscritti nell'apposito registro.

2) Al singolo socio concedente compete la sorveglianza ed il controllo dell'esecuzione dei servizi affidati all'interno del suo territorio contemporaneamente ai poteri di gestione di competenza della società concessionaria.

3) Tali poteri di vigilanza e controllo saranno esercitati nell'ambito della collaborazione con la società concessionaria, da soggetto incaricato dal socio concedente con atto formale di nomina comunicato alla società concessionaria medesima.

4) In caso di gravi negligenze o di inadempimenti, l'incaricato del socio concedente potrà disporre la sospensione o la modifica dell'erogazione dei servizi con immediata comunicazione alla società concessionaria.

5) L'erogazione dei servizi potrà riprendere come in precedenza o proseguire con le modifiche imposte su conforme disposizione dell'amministrazione concedente e della società concessionaria, fatti salvi l'obbligo dell'eventuale risarcimento del danno a carico del soggetto responsabile e la possibilità del ricorso ai sistemi di definizione delle controversie.

Articolo 34-bis

Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto

"ESA-Com. S.p.A." gestisce Servizi Pubblici Locali mediante affidamento in house, ed i Soci esercitano congiuntamente il controllo analogo sulla società anche per il tramite di un Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto.

Il Comitato Intercomunale per il Controllo Congiunto è un organo composto dai legali rappresentanti di ciascun socio o loro delegati, ed ha il compito di effettuare il controllo analogo sulla Società, in forma congiunta, mediante le tipologie di controllo preventive, contestuale e successive, nelle forme e con le modalità previste da apposite "Regolamento di attuazione del Controllo analogo sulla società "ESA-Com. S.p.A.", sottoscritto dai soci.

Articolo 35

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

Articolo 36

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge, e pertanto:

a) per il decorso del termine;

b) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

d) per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2447 c.c.;

e) nell'ipotesi prevista dall'articolo 2437 -quater c.c.;

f) per deliberazione dell'assemblea;

g) per le altre cause previste dalla legge.

Si applicano allo scioglimento ed alla liquidazione della società tutte le disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

Articolo 37

Clausola compromissoria

Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga fra i soci o i soci e la società, l'organo amministrativo e l'organo di liquidazione o fra detti organi o i membri di tali organi o fra alcuni di tali soggetti od organi, in dipendenza dell'attività sociale e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

L'arbitro è nominato dal presidente della Camera di commercio ove la società ha la sua sede legale.

Articolo 38

Disposizioni finali

E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le vigenti disposizioni di Legge.

F.to LORENZETTI MAURIZIO

F.to LUCIO LOMBARDI

Appendice n. _ alla convenzione sottoscritta in data _____

CONVENZIONE

AI SENSI DELL'ART. 30 DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

PER IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL CONTROLLO ANALOGO

SULLA SOCIETA' ESA Com. Spa

Fra i Soci di Esa-Com. SpA (di seguito anche "la Società"), come di seguito elencati:

- **COMUNE DI** _____, Codice fiscale e P.Iva: _____,

rappresentato _____, nato a _____ (___)

il _____ Cf. _____, Responsabile del

Servizio _____ del Comune, per la carica domiciliato presso la sede

comunale in via _____, _____, _____,

_____ ,che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune,

in forza ed esecuzione della delibera adottata dal Consiglio Comunale in data

_____ n. _____;

PREMESSO

che il soggetto sopra indicato è socio di Esa-Com. SpA;

- che Esa-Com. SpA è una società a capitale interamente pubblico, finalizzata a gestire

principalmente servizi pubblici locali nel settore ambientale;

- che la Società gestisce i servizi con la modalità *in house*, a seguito di affidamento

diretto da parte dei Soci, in quanto possiede i requisiti previsti dalla disciplina

comunitaria e interna per il modello *in house providing* (proprietà pubblica del capitale

sociale/ controllo analogo / prevalenza dell'attività verso i soci);

- che in particolare Esa-Com. SpA e' una società a capitale esclusivamente pubblico,

ha un fatturato annuo interamente derivante dai Soci affidatari dei servizi, ed ha

disciplinato l'esercizio del c.d. controllo analogo sia nell'ambito dello Statuto che dei

	Contratti di servizio, regolando l'effettivo controllo della Società mediante la previsione	
	di modalità di indirizzo e di esercizio dei poteri di verifica, vigilanza e controllo;	
	- che la disciplina del modello di affidamento <i>in house</i> e' stata recentemente	
	modificata, a seguito dell'abrogazione referendaria dell'art. 23-bis D.L. 112/2008 s.m.i.	
	e dell'introduzione del D.L. 138 del 13 Agosto 2011, convertito con modifiche nella L.	
	148/2011, contenente " <i>Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo</i> ";	
	- che, in particolare, a seguito della rimozione della disposizioni restrittive in ordine	
	all'affidamento <i>in house</i> portate dall'art. 23-bis D.L. 112/2008 s.m.i. abrogato - che	
	vincolava l'utilizzo a regime di tale forma gestionale alla presenza di situazioni	
	eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e	
	geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettevano un efficace	
	e utile ricorso al mercato – la disciplina attuale conferma la facoltà di utilizzo del	
	modello <i>in house</i> per le società a capitale interamente pubblico in possesso dei	
	requisiti richiesti dall'ordinamento europeo;	
	- che i Soci pertanto intendono ribadire e confermare la scelta dell'affidamento <i>in</i>	
	<i>house</i> dei servizi nei confronti della Società Esa-Com. SpA anche nell'ambito del	
	nuovo quadro giuridico di riferimento;	
	- che i Soci concordano di perseguire un'efficace azione di indirizzo e controllo anche	
	attraverso strumenti che consentano una più estesa e coordinata partecipazione alle	
	decisioni societarie, nella considerazione che la Società coinvolga interessi di	
	carattere generale;	
	- che a tal fine risulta opportuno procedere a ulteriormente dettagliare le disposizioni	
	relative alla regolazione del controllo analogo che i Soci intendono esercitare sulla	
	Società in modo congiunto, mediante la più puntuale definizione, in uno specifico	

	Regolamento, delle disposizioni inerenti l'esercizio del medesimo, già' contenute nello	
	Statuto e nei Contratti di servizio;	
	- che in data 01/12/2011 è stata sottoscritta la presente convenzione dai soci di Esa-	
	Com. SpA;	
	- che in data 30/12/2011 stata è sottoscritta la presente convenzione dal Comune di	
	Isola Rizza;	
	- che in data 22/02/2013 è stata sottoscritta la presente convenzione con il Socio Amia	
	Spa;	
	tutto quanto sopra premesso e richiamato, si conviene e stipula quanto segue.	
	Art. 1 – Premesse	
	1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	Art. 2 - Oggetto e finalità	
	1. Il presente Regolamento disciplina l'esercizio del controllo analogo che i Soci	
	esercitano congiuntamente sulla Società, individuandone tipologia e modalità e	
	definendone i giusti perimetri nel rispetto della normativa di riferimento per le società	
	<i>in house</i> e dell'evoluzione giurisprudenziale comunitaria e amministrativa in materia.	
	2. La Società è direttamente controllata dai Soci, che se ne avvalgono per la gestione	
	associata di servizi pubblici locali e per il perseguimento, in forma associata ed	
	economica, dell'interesse pubblico nel rispetto del principio di buon andamento ed	
	imparzialità dell'azione amministrativa, sancito dall'art. 97 della Costituzione.	
	3. A tal fine il rapporto intercorrente tra i Soci e la Società e' caratterizzato dal potere	
	di direzione, coordinamento e supervisione dei primi sulla società controllata, in	
	relazione all'insieme dei più importanti atti di gestione, secondo le forme e le modalità	
	previste dallo Statuto, dal presente Regolamento, dalla Carta dei servizi e dai Contratti	

di servizio.

Art. 3 - Modalità di effettuazione dei controlli

1. I controlli sono effettuati sia attraverso l'Assemblea ordinaria dei soci, sia attraverso un "Comitato intercomunale per il controllo congiunto", di seguito anche "il Comitato", composto dai legali rappresentanti di ciascun socio o loro delegati.

Art. 4 - Tipologia dei controlli

1. I Soci di Esa-Com. SpA concordano nell'effettuare il controllo analogo sulla Società' – in forma congiunta – principalmente mediante:

- a) il controllo preventivo, in forma di indirizzo;
- b) il controllo contestuale, in forma di monitoraggio;
- c) il controllo successivo, in forma di verifica.

2. Tali controlli verranno esercitati secondo le modalità e gli strumenti di seguito riportati.

3. Altre modalità di controllo e verifiche potranno essere previste nei contratti di affidamento dei servizi. Questi ultimi, in ogni caso, dovranno prevedere il potere dei soci affidanti di effettuare verifiche ed ispezioni periodiche presso la sede sociale e nei luoghi di svolgimento del servizio, ai fini di controllarne la regolarità nonché il raggiungimento ed il mantenimento degli *standard* di qualità dei servizi affidati.

Art. 5 – Controllo preventivo

1. Nel rispetto della normativa vigente, ai fini del corretto esercizio del controllo analogo su Esa-Com. SpA i Soci espletano il controllo preventivo congiunto sulla Società' mediante:

- a) atti di indirizzo dell'attività della Società' risultanti dallo Statuto, dai Contratti di servizio, dalla Carta dei servizi e dal presente Regolamento;

	b) la nomina degli amministratori e dell'organo di controllo in aderenza alle previsioni di cui all'art. 2449 C.C;	
	c) strumenti di programmazione.	
	2 . In particolare, i seguenti documenti – prima dell'approvazione da parte degli organi della Societa' - dovranno essere sottoposti a preventiva autorizzazione da parte del Comitato Intercomunale per il Controllo congiunto, in assenza della quale gli atti adottati dovranno ritenersi nulli, fatti salvi gli obblighi derivanti dalla legge sulle societa' per azioni:	
	<ul style="list-style-type: none"> • l'approvazione delle linee strategiche dell'attività sociale; • l'approvazione della dotazione organica e sue variazioni; • l'approvazione degli atti di regolamentazione della Società; • l'approvazione di proposte di acquisti e/o alienazioni di aziende e/o rami di azienda o di partecipazioni, qualora consentite dalla disciplina per le societa' <i>in house</i>; 	
	3. Il controllo preventivo demandato all'Assemblea dei soci e' quello di diretta competenza societaria, che realizza automaticamente il controllo analogo di tutti i Soci attraverso:	
	<ul style="list-style-type: none"> • l'approvazione del bilancio e della Relazione programmatica contenente gli indirizzi e gli obiettivi della gestione; • la nomina e la revoca degli amministratori, la nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, quando previsto, del soggetto al quale e' demandato il controllo contabile; • le modifiche statutarie, nomina sostituzione e poteri dei liquidatori, riduzione o aumento del capitale; • la concessione di pareri relativi alla contrazione di mutui, la stulazione di 	

	locazioni finanziarie e la prestazione di garanzie superiori ad € 500.000	
	(cinquecentomila).	
	4. Il Comitato esprime inoltre pareri in ordine ad atti della Società anche in tutti i casi	
	in cui l'Assemblea ne faccia esplicita richiesta.	
	Art. 6 – Controllo contestuale	
	1. I Soci - tramite il Comitato - esercitano il controllo contestuale sulla Società'	
	mediante l'attività di vigilanza, ispezione, verifica e monitoraggio.	
	2. Al fine di consentire l'esercizio del controllo contestuale, il Comitato ha sempre la	
	facoltà di effettuare controlli e verifiche sui livelli dei servizi resi alla cittadinanza e	
	sullo stato di applicazione dei contratti di servizio.	
	3. Il Comitato potrà accedere a tutti i documenti contabili e sociali, chiedere	
	informazioni all'organo amministrativo ed esercitare il controllo <i>"in itinere"</i> dello stato	
	di attuazione degli obiettivi, anche sotto il profilo dell'efficacia, efficienza ed	
	economicità della gestione.	
	4. E' comunque consentito a ciascun socio il diritto di domandare informazioni in ordine	
	alla gestione dei servizi affidati alla Società, purchè tale diritto venga esercitato con	
	modalità e tempi tali da non ostacolare la gestione.	
	5. La Società dovrà comunque svolgere un'attività di <i>reporting</i> , trasmettendo ad ogni	
	singolo socio un rapporto analitico sull'attività del ciclo rifiuti svolta sul suo specifico	
	territorio, con cadenza trimestrale.	
	6. Nei singoli contratti di servizio potranno eventualmente essere inserite ulteriori e	
	specifiche forme di controllo, secondo quanto disposto al precedente art.4, c. 2 .	
	Art. 7 – Controllo finale	
	1. Il Consiglio di Amministrazione è, altresì, tenuto a relazionare all'Assemblea dei	

	Soci, con cadenza semestrale, sull'esecuzione dei servizi affidati.	
	2. A tal fine verrà predisposto un documento – da inoltrare anche al Comitato -	
	contenente le risultanze di un controllo di gestione svolto a livello di conto economico	
	per singolo esercizio e per singolo socio, con relativa analisi degli scostamenti rispetto	
	al bilancio di previsione annuale.	
	Art. 8 - Composizione del Comitato intercomunale per il controllo congiunto	
	1. Il Comitato e' composto dai legali rappresentanti di ciascun socio o loro delegati.	
	2. La perdita della qualità di socio affidatario dei servizi determina l'immediato venir	
	meno del diritto di essere componente del Comitato.	
	3. Il Comitato è presieduto da un Presidente nominato dai membri del Comitato, a	
	maggioranza, nella prima seduta, tra i componenti del Comitato.	
	4. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la presidenza è assunta dal	
	membro più anziano.	
	5. Le funzioni di segretario verbalizzante e di responsabile della tenuta degli atti e della	
	corrispondenza, vengono assegnate alla segreteria della Società o ad altro soggetto	
	individuato dal Presidente.	
	6. Alle riunioni del Comitato partecipano di diritto, senza esercizio del potere di voto:	
	- il Presidente della società	
	- il Direttore Generale della società	
	Art. 9 - Competenze del Comitato intercomunale per il controllo congiunto	
	1. Al Comitato sono assegnati i compiti e le funzioni previste nel presente	
	Regolamento.	
	2. Il Comitato, in ogni caso, esprime tutti gli indirizzi ed i pareri che ritiene necessari	
	per l'esercizio del potere di controllo sulla Società e per il suo regolare andamento	

	gestionale, economico e finanziario.	
	3. Per l'esercizio del controllo, il Comitato ha accesso a tutti gli atti della società.	
	Art. 10 - Funzionamento del Comitato intercomunale per il controllo congiunto	
	1. Il Comitato e' convocato dal proprio Presidente, presso la sede della società o in	
	altro luogo opportuno. Il Comitato, oltre che su iniziativa del suo Presidente, e' altresì	
	convocato su richiesta di almeno il 20% dei componenti del Comitato stesso. L'avviso	
	di convocazione, da inviare a mezzo fax o mail presso la sede legale di ogni singolo	
	socio, salvo motivati casi di urgenza, deve essere inviato almeno cinque giorni prima	
	di quello fissato per la seduta.	
	2. Il Comitato si intende validamente riunito in prima convocazione con la presenza	
	della maggioranza assoluta dei membri e del capitale sociale e delibera a maggioranza	
	assoluta dei voti dei membri presenti a condizione che venga raggiunto almeno il 51%	
	del capitale sociale.	
	Dovendosi garantire comunque la pronuncia del Comitato, in seconda convocazione	
	il Comitato si intende validamente riunito, indipendentemente dal capitale	
	rappresentato, con la presenza di almeno 3 membri e le relative deliberazioni si	
	intendono favorevolmente assunte con la maggioranza dei voti dei membri presenti.	
	Sono comunque obbligatori la presenza e il voto favorevole del membro interessato	
	nell'ipotesi l'argomento riguardi servizi ad esso appartenenti.	
	A parità di voti (nell'ipotesi che i rappresentanti presenti siano superiori a tre e in	
	numero pari) prevale la maggioranza del capitale rappresentato.	
	3. Per ogni riunione dovrà essere redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente	
	del Comitato e dal Segretario, dovrà essere inviato al Consiglio di Amministrazione	
	della Società.	

Art. 11 – Durata del Regolamento

1. Il presente Regolamento avra' durata ed efficacia pari a quella della Societa'

Esa-Com. SpA

2. Art. 12 – Approvazione e modifiche del Regolamento

1. Il presente Regolamento è approvato all'unanimità dai Soci.

Nogara li _____

COMUNE DI RONCO ALL'ADIGE

(_____) _____